



TRIBUNALE DI MILANO

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice,

-letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da **CP_1**

[...] (c.f. **P.IVA_1**);

-rilevato – nonostante il ricorrente non ne abbia fatta menzione – che nel caso di specie l'art. 23 del contratto di subappalto deferisce ad arbitri la risoluzione di eventuali controversie e che, purtuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreti ingiuntivi, sostenendosi la non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri (cfr, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 1° aprile 2019, n. 9035; Cass., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265);

-rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

-considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

ingiunge a

Parte_1 (c.f.: **P.IVA_2**) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € **43.516,00**;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.500,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre al 15 % per spese generali, c.p.a. e i.v.a. se non detraibile dalla ricorrente;

avverte

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà esecutivo e si procederà a esecuzione forzata.

Milano, 30 gennaio 2026

Il Giudice
Dott. Roberto Angelini